

anche se non iscritte, vengono ad esistenza pur assumendo la condizione di società irregolari.

In particolare, la *società in nome collettivo* non registrata è **irregolare** per tutto il tempo in cui non è iscritta nel registro delle imprese e i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dalle norme relative alla società semplice. Per la *società in accomandita semplice*, la mancanza di registrazione si limita a determinare una **disciplina parzialmente diversa** del rapporto sociale; la società, però, conserva — pur nella condizione di irregolarità — le caratteristiche proprie della accomandita, ossia la presenza di soci che godono del beneficio della responsabilità limitata.

#### 4. Cosa può essere oggetto di conferimento nella s.p.a.?

##### **Disciplina dei conferimenti in denaro e dei conferimenti di beni in natura o crediti.**

**Riferimento normativo:** articolo 2342 c.c.; D.Lgs. 142/2008

**Disciplina:** evidenziare che nella s.p.a. i conferimenti possono effettuarsi in danaro o, se previsto nell'atto costitutivo, in natura o crediti e che non è consentito conferire prestazioni d'opera o servizi.

**Domande consequenziali:** casi in cui non è prevista la relazione di stima dei conferimenti di beni in natura e crediti; i conferimenti nelle società di persone e nelle società di capitali.

#### **Articolazione della risposta**

In genere il conferimento nelle società di capitali deve farsi in danaro: conferimenti diversi sono possibili solo se l'atto costitutivo lo consente.

Per quanto riguarda i **conferimenti in denaro**, sussiste a carico dei soci:

- l'obbligo di versare il 25% del loro valore o, in caso di costituzione unilaterale, il loro intero ammontare presso un istituto di credito in sede di costituzione della società;
- l'obbligo, una volta sorta la società, di conferire la restante parte dell'apporto promesso in qualsiasi momento lo richiedano gli amministratori.

Il legislatore, con tale norma, vuole tutelare sia i terzi che entrano in rapporto con la società sia i soci stessi; infatti l'interesse di entrambe le categorie di soggetti consiste nell'effettiva esistenza del capitale sottoscritto.

È necessario, infatti, che vi sia corrispondenza reale tra il valore del capitale ed il valore attribuito a tutti i beni apportati dai soci nella società come conferimenti.

È ammessa la possibilità di **conferimenti di beni in natura o di crediti**; in questo caso, però, le azioni relative devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Chi conferisce beni in natura o crediti, inoltre, deve presentare la **relazione giurata** di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti.

Permane, invece, il **divieto per le s.p.a. di conferire prestazioni d'opera o di servizi**.

#### 4 bis. In quali casi non è prevista la relazione di stima di cui all'articolo 2343?

Il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 ha introdotto nel codice civile l'articolo 2343<sup>ter</sup>, rubricato «**Conferimenti di beni in natura o crediti senza relazione di stima**» con cui è venuto meno, a determinate condizioni, l'obbligo generalizzato della relazione di stima per i conferimenti di beni in natura o crediti. Tali misure di semplificazione troveranno applicazione sia nel caso di esecuzione dei conferimenti nella fase di costituzione della società, sia nel caso di esecuzione dei conferimenti a fronte di un aumento di capitale sociale.

L'art. 2343<sup>ter</sup> prevede che per le società per azioni (la normativa per le società a responsabilità limitata non subisce, invece, alcuna modifica), nel caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario **non è richiesta la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale**, se il valore a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari al **prezzo medio ponderato** al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

La relazione non è richiesta anche nel caso in cui il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, corrisponda:

- a) al valore equo (*fair value*) ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché esso sia stato sottoposto a revisione legale;

- b) al valore equo (*fair value*) risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi la sottoscrizione e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto di conferimento, redatta da un esperto dotato di idonei requisiti di professionalità ed indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società.

In luogo della predetta relazione di stima, il soggetto che effettua il conferimento presenta la **documentazione da cui risulta il valore del conferimento** medesimo, nonché la sussistenza - per i conferimenti in natura che non consistono in valori mobiliari o strumenti del mercato finanziario - dei requisiti richiesti dalla normativa introdotta. Tale documentazione deve essere **allegata all'atto costitutivo**.

#### 4 ter. Quali sono gli elementi di differenziazione nella disciplina dei conferimenti rispetto alle società di persone e alle altre società di capitali?

Per quanto riguarda i conferimenti in denaro, nelle società di capitali è previsto l'obbligo dei soci di versare almeno il 25% dei conferimenti in danaro immediatamente, cioè al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo. Nelle sole s.r.l., tale versamento iniziale può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una **polizza assicurativa** o di una **fideiussione bancaria**.

Il regime dei conferimenti in natura e di crediti nelle s.p.a. non si diversifica, per quanto riguarda il passaggio della priorità e del rischio, da quello delle società di persone. L'art. 2342, 3° comma, infatti, richiama gli artt. 2254 e 2255.

Per quanto riguarda il **conferimento di prestazioni d'opera o di servizi**, tale possibilità è ammessa solo per le società di persone.

Con riguardo alle società di capitali, il tradizionale divieto è stato superato dal D.Lgs. 6/2003 solo per le società a responsabilità limitata, per le quali tuttavia il conferimento di opere o servizi deve essere garantito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria per l'intero valore ad esso assegnato.

#### 5. In quali casi è riconosciuto il diritto di recesso al socio della s.p.a.?

**Riferimento normativo:** articolo 2437 c.c.

**Disciplina:** evidenziare che le ipotesi riguardanti il diritto di recesso sono state ampliate dal D.Lgs. 6/2003.

### 11 quater. Che differenza c'è tra un limite alla circolazione delle azioni contenuto in un patto parasociale ed un limite contenuto nello statuto?

Se il limite è contenuto in un patto parasociale, la sua efficacia è circoscritta agli aderenti al patto e non può essere estesa a terzi (**efficacia obbligatoria**).

I limiti contenuti nei patti parasociali soggiacciono alla disciplina generale del contratto, e in particolare, all'art. 1379 c.c. che dichiara invalido il divieto di alienazione se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti.

Se, invece, il limite è contenuto nello statuto, gli effetti della clausola limitativa si estendono anche ai terzi (**efficacia reale o assoluta**).

## 12. La società può acquistare azioni proprie?

**Riferimento normativo:** articolo 2357 c.c.; D.Lgs. 142/2008

**Disciplina:** evidenziare che la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

**Altri aspetti essenziali:** evidenziare che l'acquisto di azioni proprie è pericoloso e, come tale, limitato dal legislatore perché può facilmente produrre un'immagine distorta della realtà societaria, in quanto ha una diretta influenza sulla determinazione dell'ammontare del capitale sociale e produce anche effetti sulla valutazione del patrimonio.

**Domande consequenziali:** pericoli connessi all'acquisto di azioni proprie; disciplina della sottoscrizione di azioni proprie; assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie.

### Articolazione della risposta

Tra le norme dettate dal legislatore a tutela del capitale sociale meritano particolare attenzione quelle relative alle **operazioni della società su azioni proprie**, in quanto i pericoli che ne derivano sono molteplici.

Attraverso operazioni di questi tipo, infatti, la società non solo può indirettamente eludere l'obbligo di conferimento (violando l'integrità del capitale sociale), ma può anche turbare il corretto funzionamento degli organi

societari (a causa dei diritti di voto connessi alle azioni proprie di cui gli amministratori disporrebbero).

La società, nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 2357 c.c., come modificato dal D.Lgs. 142/2008, può procedere all'acquisto di azioni proprie.

La legge prevede, in proposito, due ordini di **cautele**:

- dispone che operazioni siffatte siano **controllate dall'assemblea**, la quale non ha soltanto la funzione di autorizzarle, ma deve altresì fissarne le modalità e i limiti quantitativi;
- stabilisce che l'entità complessiva dell'acquisto di azioni proprie debba limitarsi ad una percentuale modesta del capitale sociale: la **decima parte**, tenendo conto anche delle azioni possedute da società controllate.

In seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 142/2008, è stato previsto che solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (**società aperte**) il valore nominale delle azioni proprie acquistate non può eccedere il **10% del capitale sociale**, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate. In precedenza il limite del 10% si applicava anche alle società (chiuse).

L'art. 2357 c.c. fa espresso divieto alle società di acquistare azioni proprie, se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Nei limiti anzidetti, inoltre, possono essere acquistate azioni interamente liberate.

### 12 bis. Cosa accade se si superano i limiti suddetti e il capitale è costituito interamente da azioni proprie?

L'acquisto di azioni proprie è pericoloso e, come tale, limitato dal legislatore perché può facilmente produrre un'**immagine distorta della realtà societaria**, in quanto ha una diretta influenza sulla determinazione dell'ammontare del capitale sociale.

Un esempio può essere chiarificatore: se una s.p.a. ha un capitale sociale nominale ed un capitale reale (ossia un patrimonio netto) di centomila euro e acquista centomila euro di azioni proprie, essa in realtà con questa operazione non ha fatto altro che rimborsare ai soci il valore delle azioni, ossia i conferimenti.

In questo caso, quindi, la società si troverà ad avere un capitale nominale sempre di centomila euro ma, in realtà, nelle casse della società non vi sarà

più nulla se non in mucchio di pezzi di carta (le azioni), con grave pregiudizio per i creditori sociali.

### 12 ter. Cosa è previsto, invece, in materia di sottoscrizione di azioni proprie?

Contrariamente all'acquisto, che risulta legittimo se effettuato nel rispetto delle condizioni indicate dalla legge, **la sottoscrizione di azioni proprie è vietata**, salva l'ipotesi concernente l'eventualità che l'assemblea abbia autorizzato l'esercizio del diritto di opzione inerente alle azioni proprie.

Il legislatore considera la sottoscrizione di azioni proprie un'operazione vietata e interviene, così, a disciplinare il caso in cui la società non rispetti tale divieto e sottoscriva le sue azioni.

Diverse sono le conseguenze, in riferimento ai soggetti obbligati, a seconda che si tratti di una **sottoscrizione diretta** (le azioni sono sottoscritte dai promotori, fondatori o amministratori della società) o di **sottoscrizione indiretta** (le azioni sono sottoscritte da un terzo in nome proprio ma per conto della società).

Nel primo caso diventano titolari delle azioni sottoscritte i promotori, i fondatori o gli amministratori; tali soggetti, quindi, hanno l'obbligo di effettuare i versamenti corrispondenti. Nel caso di sottoscrizione indiretta è il terzo stesso che si considera sottoscrittore per cui egli è titolare delle azioni ed ha l'obbligo di effettuare i versamenti dovuti, ma il legislatore considera il caso in cui tale soggetto non possa adempiere la sua obbligazione di conferimento; in tale ipotesi questa sarà soddisfatta solidalmente dai promotori, fondatori o amministratori, ossia dai soggetti obbligati in caso di sottoscrizione diretta.

### 12 quater. Quali sono le novità introdotte dal D.Lgs. 142/2008 in materia di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie?

Il D.Lgs. 142/2008 ha completamente riscritto l'art. 2358 c.c., prevedendo l'inapplicabilità del divieto per la società di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie, a determinate condizioni.

Tale norma, prima dell'intervento del D.Lgs. 142/2008 prevedeva che la società non potesse accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.

Il nuovo articolo 2358, invece, prevede che *sia possibile per la società accordare prestiti e fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie*, ma solo ad una serie di condizioni, precisamente definite dall'articolo stesso.

Esse sono:

- l'operazione deve essere **preventivamente autorizzata dall'assemblea**;
- gli amministratori della società devono redigere una **relazione che illustri l'operazione**, le condizioni, le ragioni e gli obiettivi che la giustificano, nonché l'interesse ed i rischi per la società, indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni e attestando che essa ha luogo a condizioni di mercato eque;
- per quanto riguarda, invece, l'**importo complessivo** dell'assistenza finanziaria prestata a terzi, questo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Nel calcolo si deve tenere conto anche dell'eventuale riduzione dell'attivo netto derivante dall'acquisto, da parte della società o per conto della stessa, di azioni proprie. A livello contabile ciò comporta l'obbligo di iscrivere in bilancio una **riserva indisponibile** pari all'importo complessivo dell'assistenza finanziaria.

Rimane salvo il divieto per la società di accettare azioni proprie in garanzia.

### 13. Cosa sono le obbligazioni?

**Riferimento normativo:** articoli 2410 - 2420 ter c.c.

**Disciplina:** evidenziare che le obbligazioni societarie sono titoli di credito che garantiscono la restituzione del credito concesso da terzi ad una società e ne consentono la circolazione.

**Domande consequenziali:** obbligazioni e azioni; obbligazioni e mutuo; obbligazioni convertibili in azioni.

#### Articolazione della risposta

L'emissione di obbligazioni è un'operazione molto diffusa nella pratica in quanto consente di reperire sul mercato **nuovi capitali**. La società, infatti, per procurarsi nuovi mezzi finanziari, invece di procedere all'aumento del